

RG 12768.2017

TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE IV LAVORO

Il Giudice del Lavoro,
a scioglimento della riserva assunta nell'udienza dell'8 giugno 2017;
letti gli atti di causa ed esaminate le richieste delle parti;

OSSERVA

1. Il ricorso proposto è fondato e merita accoglimento.
2. Come è noto, per la concessione un provvedimento in via d'urgenza ai sensi dell'art. 700 c.p.c., si richiede che il Giudice, sia pure mediante una valutazione sommaria dei fatti allo stato degli atti e secondo un giudizio di mera verosimiglianza, ravvisi l'esistenza nel caso sottoposto al suo esame di due fondamentali presupposti. Il *fumus boni iuris* -ossia la fondatezza della pretesa in contestazione e quindi, la lesione di un diritto- e il *periculum in mora*, -ossia l'esistenza di un pregiudizio imminente ed irreparabile, che minacci il diritto nel tempo necessario ad ottenerne tutela in via ordinaria.
3. Ebbene, l'esito di questa prima valutazione, ad avviso di chi scrive, appare positivo per entrambi i requisiti richiesti dalla legge.
4. Quanto al *fumus boni iuris* va osservato quanto segue.
5. La parte ricorrente chiede che in via d'urgenza le sia consentito di partecipare alla procedura di mobilità 2017/2018 per il trasferimento su posto comune, tenendo conto degli anni di pre-ruolo svolti con contratto a tempo determinato.
6. Invero, la ricorrente deduce e dimostra che, alla data di presentazione del ricorso, sommando gli anni di pre-ruolo con quelli successivi all'immissione in ruolo avvenuta nel 2015, ha abbondantemente superato il vincolo quinquennale sul posto di sostegno previsto dalla legge (cfr. contratti di lavoro allegati al ricorso).
7. Ora, ritiene il Tribunale che il diritto della ricorrente risieda nel raffronto tra la legislazione italiana e quella europea, da considerarsi prevalente. Si tratta in particolare della direttiva 1999/70/CE e della successiva

RG 12768.2017

alla materia per la quale è vincitrice di concorso e per la quale risulta immessa in ruolo.

22. In ultimo, va rilevato che l'amministrazione si è costituita e, nel merito, nulla ha rilevato con riferimento alla fattispecie specifica, limitando la propria difesa alla considerazione, del tutto irrilevante ed inconferente nel caso in esame, che i trasferimenti non sono operazioni che avverrebbero solo attraverso il criterio del punteggio, il quale varrebbe solo a parità di posizioni giuridiche equivalenti tra aspiranti. Senonché, il Ministero non indica alcun altro criterio comprensibile che abbia una benché minima attinenza con il caso che ci occupa.
23. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.

p.q.m.

-dichiara il diritto di [redacted] di partecipare alla procedura di mobilità 2017/2018 per il trasferimento su posto comune;

-condanna la società resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi [redacted]

Si comunichi alle parti costituite.

Cost deciso in Roma, il 19 luglio 2017

Il Giudice del Lavoro
Francesca Giacomini

Depositata in Cancelleria
Roma, il 19/7/17.....
IL CANCELLIERE BJ
Usc. Maria Della Prisca

